



UNIONE EUROPEA
FONDO SOCIALE EUROPEO



REGIONE PIEMONTE
Direzione Formazione Professionale - Lavoro



SERVIZIO FORMAZIONE PROFESSIONALE

AVVISO PUBBLICO

Anno 2011/2012

RELATIVO ALLA REALIZZAZIONE DELLE
ATTIVITÀ FORMATIVE DI

**FORMAZIONE PER LA SALUTE E LA
SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

L. R. n. 63/1995
L. R. n. 44/2000
D.G.R. n. 65 – 899 del 25/10/2010

ALLEGATO A

alla

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 167 – 6401 del 01/03/2011

INDICE

1.	PREMESSA	pag. 3
2.	IL MODELLO FORMATIVO	pag. 4
3.	SOGGETTI INTERESSATI	pag. 4
4.	MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI P.F.S.	pag. 5
5.	DESCRIZIONE DELLE AZIONI	pag. 7
6.	RISORSE DISPONIBILI	pag. 10
7.	LIMITE DI COSTO DEGLI INTERVENTI	pag. 11
8.	PRIORITA'	pag. 12
9.	MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DEL P.F.S	pag. 13
10.	VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE	pag. 16
11	DEFINIZIONI DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI	pag. 19
12.	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI	pag. 22
13.	PENALITA'	pag. 26
14.	DISPOSIZIONI FINALI	pag. 27
15.	INFORMATIVA	pag. 28

1. PREMESSA

Il presente Avviso Pubblico viene pubblicato dalla Provincia di Torino in ottemperanza alle funzioni ad essa conferite in materia di gestione e programmazione delle attività di formazione professionale ai sensi dell'art. 77 della L. R. n. 44 del 25/04/2000.

La Provincia di Torino, a seguito della Direttiva Regionale relativa alla “**Formazione per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**” ritenendo di fondamentale importanza la sensibilizzazione e la formazione sui temi della salute e sicurezza nei posti di lavoro emana il presente **Avviso Pubblico** rivolto a:

- dirigenti, insegnanti e studenti del sistema scolastico e formativo provinciale;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento;
- datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori di cui all'art. 2083 CC e lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi);
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Gli obiettivi che la Provincia di Torino intende perseguire con il presente Avviso Pubblico possono essere enunciati nei seguenti punti:

- aumento della cultura della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- aumento della consapevolezza dei problemi legati alla salute e sicurezza sul lavoro e della comprensione del valore e dell'impegno verso la sicurezza;
- cambiamenti comportamentali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

Il presente Avviso Pubblico disciplina ai sensi della DGR 65 – 899 del 25/10/2010, l'attuazione e il finanziamento delle attività formative da realizzarsi nel periodo 2011 – 2012.

2. IL MODELLO FORMATIVO

In relazione agli obiettivi indicati dalla DGR n. 65 – 899 del 25/10/2010 la struttura formativa prevede il finanziamento di “Piani Formativi per la Sicurezza” (di seguito chiamati P.F.S.), rivolti a categorie di persone individuate dall’accordo Stato Regioni del 20/11/2008.

I P.F.S. sono costituiti da uno o più interventi formativi (macrocorsi); per macrocorso si intende un intervento formativo specificatamente progettato per:

1. gruppi omogenei di destinatari;
2. durata in ore del percorso formativo;
3. argomenti del percorso formativo.

Per ogni variazione di uno dei parametri sopraccitati dovrà essere presentato un diverso macrocorso.

3. SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti coinvolti nella programmazione, realizzazione e frequenza delle attività formative devono essere:

3.a) PROMOTORE

Ciascun P.F.S. è sostenuto da un soggetto **promotore** che ne documenta la rispondenza alle esigenze delle istituzioni, enti e/o imprese interessati e affida al soggetto attuatore la realizzazione degli interventi che lo costituiscono. Possono essere soggetti promotori esclusivamente:

- **Le Associazioni dei datori di lavoro** rappresentate nell’ambito del CNEL – Consiglio Nazionale dell’Economia e del Lavoro, presenti sul territorio regionale/provinciale;
- **L’Ufficio Scolastico Regionale** (o le relative articolazioni provinciali);
- **Gli Organismi Paritetici o Enti Bilaterali** presenti sul territorio regionale/provinciale.

3.b) SOGGETTI ATTUATORI BENEFICIARI DEL FINANZIAMENTO

Il P.F.S. è presentato da un soggetto attuatore che, in quanto beneficiario dei contributi, assume per conto del promotore l’impegno di esecuzione degli interventi a favore dei committenti, sono soggetti attuatori degli interventi:

le **Agenzie Formative ex L.R. 63/95 art.11, I° comma, punti a), b) c)**, localizzate in Piemonte, inclusa Città Studi SpA, anche tra loro in R.T. (Raggruppamento Temporaneo) in possesso di esperienza formativa almeno biennale maturata in ambito di prevenzione e sicurezza sul lavoro¹.

Le Agenzie Formative suddette, in quanto attuatori di P.F.S. e beneficiarie dei relativi contributi, devono essere accreditate ai sensi delle normative nazionali e delle disposizioni regionali vigenti in materia, per la macrotipologia C - Occupati. Ove fosse prevista la partecipazione di persone disabili, l’operatore dovrà inoltre essere accreditato per la tipologia t.H.

La sede operativa accreditata responsabile dell’attività formativa deve essere localizzata sul territorio della Provincia di Torino; inoltre, qualora venga utilizzata una sede occasionale, anche quest’ultima deve essere localizzata nella Provincia medesima.

Il possesso dei requisiti di accreditamento della sede (o delle sedi) operativa presso cui l’operatore attuatore gestirà i corsi è accertato successivamente all’approvazione del piano, in

¹ Per esperienza biennale si intende la realizzazione in almeno 2 diversi anni solari fra i 4 immediatamente precedenti la data di presentazione del PFS, di un intero corso di formazione oppure di un modulo all’interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore, riguardante esclusivamente l’igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro.

occasione di ciascuna richiesta di attivazione di edizioni corsuali e **costituisce condizione inderogabile per la relativa autorizzazione.**

3.c) COMMITTENTI

Ai fini del presente Bando possono assumere il ruolo di committenti degli interventi formativi realizzabili nell'ambito del P.F.S.:

- **le imprese e in generale i datori di lavoro ad esse assimilabili**, non appartenenti al settore agricoltura, localizzate/i in Provincia di Torino. Nella presente definizione si intendono compresi tutti gli enti privati, associazioni, fondazioni, studi professionali, agenzie per il lavoro di cui al D. Lgs. 10/09/2003 n. 276, interessati alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle proprie rispettive dipendenze;
- **i lavoratori autonomi** (non appartenenti al settore agricoltura) **professionisti iscritti ai relativi albi** residenti in Provincia di Torino;
- **le Istituzioni scolastiche e le Agenzie formative ex L. R. 63/95 art. 11** della Provincia di Torino interessate alla partecipazione al P.F.S. dei dirigenti e dei docenti alle proprie dipendenze e degli studenti iscritti presso di esse;
- **gli organismi paritetici e gli Enti bilaterali** della Provincia di Torino (per i lavoratori di primo ingresso, ove previsti dal CCNL di riferimento, e per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza);
- **le pubbliche amministrazioni della Provincia di Torino**, (esclusa la Regione e la Provincia medesima), interessate alla partecipazione al P.F.S. dei lavoratori alle proprie dipendenze. In deroga a quanto previsto al punto 3.a) il ruolo di promotore per i P.F.S. destinati alle P.A è attribuito alla Direzione regionale I.FP.L.

3.d) DESTINATARI DEGLI INTERVENTI FORMATIVI

Sono destinatarie degli interventi formativi le persone impiegate/operanti/iscritte presso i committenti di cui al paragrafo c) appartenenti alle seguenti categorie:

- dirigenti, insegnanti e studenti del sistema scolastico e formativo provinciale;
- lavoratori stranieri;
- lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento;
- datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori, di cui all'art. 2083 CC, e lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi);
- rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

4. MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEI P.F.S.

I P.F.S. sono costituiti da uno o più macrocorsi e da corsi proponibili in più edizioni. **Per macrocorso si intende un modello di intervento formativo specificamente progettato per gruppi omogenei di destinatari, per durata dell'attività formativa e per percorso formativo**, quindi tutti le edizioni corsuali di un macrocorso dovranno avere: gli stessi destinatari, la stessa durata e lo stesso percorso formativo.

Ciascun P.F.S. è sostenuto da un **soggetto promotore** e da uno **o più soggetti sostenitori** (nel caso di destinatari di diversa tipologia di cui al punto 3.d) che ne documentano la rispondenza alle esigenze delle istituzioni, enti e/o imprese interessati e affida al soggetto attuatore la realizzazione degli interventi che lo costituiscono.

Il P.F.S. è presentato da un soggetto attuatore che in quanto beneficiario dei contributi, assume per conto del promotore l'impegno di esecuzione degli interventi a favore dei committenti.

Il P.F.S. deve essere sottoscritto congiuntamente dal soggetto promotore e dal soggetto attuatore

Il P.F.S. si sviluppa attraverso tre fasi distinte: la proposta iniziale, articolata per macrocorsi, la successiva richiesta di avvio delle singole edizioni corsuali e la realizzazione delle attività formative.

La proposta iniziale, evidenzia gli obiettivi del Piano, le relative strategie e la definizione dei macrocorsi costituenti e indica per ciascuno di essi il titolo, la tipologia degli utenti, la modalità di promozione i contenuti formativi, la durata prevista in ore, le modalità di realizzazione e di verifica dell'efficacia, gli strumenti proposti ed il numero complessivo di partecipanti.

In relazione a tali elementi e sulla base dei parametri per il finanziamento delle attività formative viene attribuito un importo economico massimo a ciascun macrocorso. Il P.F.S. e i macrocorsi che lo compongono sono oggetto della valutazione che si conclude con il relativo provvedimento di approvazione.

La somma degli importi relativi ai macrocorsi approvati costituisce l'ammontare complessivo massimo del PFS.

La richiesta di avvio attività, precede l'inizio delle attività e consiste, per i soli P.F.S. approvati, nella richiesta di autorizzazione all'avvio di singole edizioni di ciascun macrocorso. L'avvio è soggetto ad autorizzazione e richiede l'identificazione dei committenti e la verifica di congruenza con il Piano.

Possono essere autorizzate più edizioni di un corso fino all'esaurimento dell'importo approvato per il macrocorso stesso. Qualora si rendesse necessaria l'attivazione di ulteriori edizioni l'importo suddetto può essere aumentato fino ad un massimo del 30% del valore approvato, fermo restando l'importo complessivo del P.F.S..

La realizzazione delle attività consiste nell'attivazione, esecuzione e gestione delle edizioni corsuali nel rispetto delle condizioni di cui al presente Avviso Pubblico nonché delle vigenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali, regionali e provinciali.

Il finanziamento del Piano Formativo per la salute e sicurezza avviene mediante l'erogazione di un contributo, rapportato all'attività effettivamente realizzata in ciascuna delle edizioni corsuali in termini di durata e partecipazione, a copertura di spese riconosciute in quanto effettivamente sostenute e dimostrate nei limiti di cui al presente Avviso Pubblico.

Il soggetto beneficiario e il committente delle azioni di cui al presente Atto (Agenzia, Impresa, Istituzione), indipendentemente dal luogo in cui sia situata la propria sede legale, devono avere una o più unità localizzate nella Provincia di Torino.

5. DESCRIZIONE DELLE AZIONI

5.a) Nell'ambito dell'azione costituita dal P.F.S. sono ammissibili ai sensi del presente Avviso Pubblico e finanziabili su tutto il territorio provinciale **gli interventi di seguito descritti**, ciascuno indirizzato ad una categoria ben definita di destinatari e declinabile in specifici macrocorsi:

INTERVENTO 1.

Diffusione della cultura della salute e sicurezza sul lavoro nel sistema scolastico e formativo regionale.

Oggetto

Intervento di sistema finalizzato a diffondere presso i soggetti destinatari la cultura della salute e sicurezza sul lavoro, sia attraverso il rafforzamento della capacità dei formatori di stimolare processi di apprendimento efficaci rispetto al tema della sicurezza sia indirizzando gli studenti all'acquisizione di adeguati modelli comportamentali.

Obiettivi

Valorizzazione della cultura della sicurezza a livello organizzativo, sia di responsabilità sia di definizione di ruoli dei vari attori.

Destinatari

Dirigenti, docenti, formatori e studenti del sistema scolastico e formativo regionale.

INTERVENTO 2.

Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri

Oggetto

Intervento volto a favorire, la comprensione della normativa vigente e dei diritti e doveri dei lavoratori e datori di lavoro in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, e a superare la maggiore esposizione ai rischi derivante da difficoltà linguistiche e differenti sensibilità culturali, che non favoriscono la comunicazione e l'adozione di modelli comportamentali orientati alla prevenzione e alla sicurezza.

Obiettivi

Saper individuare rischi e pericoli, comportamenti sicuri ed insicuri e superamento dell'incomprensione linguistica in materia di sicurezza.

Destinatari

Lavoratori stranieri.

INTERVENTO 3.

Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività.

Oggetto

Intervento mirato a far acquisire ai lavoratori neoassunti, in ragione della breve esperienza maturata, maggiore consapevolezza rispetto al tema della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro e maggiore comprensione del valore dell'impegno personale verso la salute e la sicurezza, contestualizzato all'ambiente di lavoro nel quale operano.

Obiettivi

Adottare comportamenti sicuri sul luogo di lavoro.

Destinatari

Lavoratori con meno di due anni di esperienza nell'esercizio delle proprie mansioni o attività, inclusi i lavoratori di primo ingresso ove previsti dal CCNL di riferimento.

INTERVENTO 4.

Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.

Oggetto

Intervento finalizzato a rafforzare nei soggetti destinatari la cultura e la sensibilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro e la conoscenza e l'assolvimento degli obblighi di legge, articolabile in distinti percorsi formativi, coerenti con la dimensione d'azienda e attinenti alle tipologie di rischio.

Obiettivi

Potenziamento della capacità di verificare il grado di sicurezza del proprio ambiente di lavoro e di adottare misure che lo rendano più sicuro nel rispetto degli obblighi di legge.

Destinatari

Datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori, di cui all'art. 2083, CC e lavoratori autonomi (professionisti iscritti ai relativi albi).

INTERVENTO 5.

Rafforzamento delle competenze dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Oggetto

Intervento di rafforzamento delle competenze afferenti il ruolo di R.L.S. e R.L.S.T. così come disciplinato dal D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

Obiettivi

Implementazione delle capacità di comunicare e sensibilizzare i colleghi sul tema della salute e sicurezza, aumento della conoscenza dei contenuti contrattuali e legislativi, dei rischi specifici presenti nella realtà, in cui esercita la propria rappresentanza, miglioramento dell'esercizio del proprio ruolo.

Destinatari

Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ex D.Lgs n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i..

CONTENUTI DEI PERCORSI FORMATIVI E GESTIONE DEI P.F. S.

5.b) Contenuti degli interventi formativi

Gli interventi formativi dovranno riguardare le seguenti **aree disciplinari tematiche**, anche in forma integrata:

- 1) Interventi formativi di tipo generale, finalizzati ad un approfondimento sulla normativa vigente e sugli aspetti legati all'organizzazione della sicurezza (concetti di rischio, danno, prevenzione e protezione, diritti e doveri dei lavoratori, obblighi dei datori di lavoro, dei preposti, dei dirigenti, dei RSPP, del medico competente) comunque correlati ad una loro concreta applicazione;
- 2) Interventi formativi sui rischi specifici legati all'ambiente di lavoro/scuola, sulle buone pratiche e buone prassi utilizzate che hanno dato risultati positivi, le misure specifiche messe in atto per prevenire tali rischi, nonché sulle misure di sicurezza e di igiene.

5.c) L'organizzazione delle singole edizioni dei corsi dovrà inoltre rispettare i seguenti requisiti:

- Presenza di un responsabile/coordinatore dell'intervento;
- Rispetto della durata dei corsi individuata per ogni specifico macrocorso;
- Utilizzo di metodologie didattiche attive (centrate sulle caratteristiche degli allievi, basate su tecniche di problem solving e di simulazione, con particolare attenzione ai processi di valutazione, prevenzione e gestione dei rischi, ricorrendo anche a metodologie basate sull'apprendimento cooperativo).

5.d) Termini di realizzazione dei P.F.S. e limiti di durata degli interventi

A partire dalla data di approvazione del P.F.S. l'operatore può dare inizio ai corsi in esso compresi attivandone una o più edizioni anche differite nel tempo, in relazione alle esigenze organizzative proprie e/o dei committenti; l'avvio di ciascuna edizione è soggetto ad autorizzazione provinciale.

Trascorsi 9 mesi dall'approvazione il Piano Formativo per la Sicurezza si intende concluso e tutte le attività che lo costituiscono si considerano terminate; le edizioni cursuali eventualmente iniziate dopo tale scadenza non sono riconosciute ai fini della realizzazione del Piano né ai fini del relativo finanziamento; analogamente non sono riconosciute a consuntivo le parti di attività realizzate successivamente a tale scadenza, salvo specifica deroga.

Nel conteggio del periodo di svolgimento del P.F.S. non si considera il mese di agosto.

La Provincia, nel caso di risorse residue da revoche totali o parziali dell'attività finanziate, da rinunce da parte degli operatori ovvero dall'applicazione delle penalità di cui al successivo punto 13, provvederà al riutilizzo mediante l'apertura di un nuovo sportello che comporterà una nuova presentazione dei P.F.S..

I Piani Formativi per la Sicurezza finanziabili nell'ambito del presente Avviso possono essere costituiti esclusivamente da corsi di durata compresa tra un **massimo di 16 ore ed un minimo di 8 ore**.

Per i corsi relativi all'intervento 2 – Formazione per lavoratori stranieri qualora a seguito della verifica sui livelli di padronanza della lingua italiana finalizzata alla composizione di gruppi classe omogenei, si riscontrassero situazioni di particolare difficoltà, la durata massima dei corsi è elevata a 32 ore, comprensive di un modulo di lingua italiana riferito alla sicurezza.

5.e) Interventi esclusi o soggetti a particolari vincoli

Non si considerano ammissibili ai fini del presente Avviso Pubblico:

- **i corsi inerenti il settore agricoltura;**
- **i corsi inerenti professioni sanitarie o assimilabili;**
- **i corsi obbligatori previsti dal D. Lgs. 81/2008 di seguito elencati:**
 1. Addetti e Responsabili del Servizio di prevenzione e protezione (art. 32)
 2. Datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di prevenzione e protezione dai rischi (art. 34)
 3. Dirigenti e preposti (art. 37, comma 7)
 4. Primo soccorso (art. 37, comma 9)
 5. Prevenzione incendi e lotta antincendio (art. 37, comma 9)
 6. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (art. 37, comma 10) limitatamente alla formazione di base (32 ore)
 7. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (art. 48, comma 7)

8. Lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature che richiedono conoscenze o responsabilità particolari (art. 71, comma 7)
9. Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori (art. 98, comma 2)
10. Lavoratori addetti all'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi (art. 116, comma 2)
11. Lavoratori addetti al montaggio e smontaggio e trasformazione dei ponteggi (art. 136, comma 6).

6. RISORSE DISPONIBILI

Sono state attribuite alla Provincia di Torino con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 606 del 26/10/2010 al presente Avviso Pubblico, risorse pubbliche per complessivi **Euro 1.159.985,24**

TABELLA 1) – Bando Provinciale Sicurezza 2010/12 - Ripartizione delle risorse per intervento		
Int.	Descrizione	Disponibilità
1	Diffusione della cultura della sicurezza nel sistema scolastico e formativo regionale.	
2	Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri	
3	Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività.	
4	Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.	
5	Rafforzamento delle competenze per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
Totale risorse destinate ai Piani Formativi per la Sicurezza		1.159.985,24

La Provincia di Torino tenuto conto delle particolari esigenze del territorio e a seguito della concertazione con le parti sociali, destina in via prioritaria alle seguenti categorie risorse finanziarie per:

- €100.000,00 Intervento 5 - attività di aggiornamento dei responsabili RLS/RLST;
- €300.000,00 Intervento 1 - insegnanti delle scuole secondarie superiori.

Qualora, a seguito della valutazione delle proposte presentate, gli importi relativi alle riserve sopraccitate non dovessero essere totalmente assegnati, gli eventuali importi residui saranno destinati a incrementare altri interventi formativi presentati nel successivo sportello.

Qualora risultino risorse residuali, in fase istruttoria il Settore Istruzione e Formazione Professionale potrà concordare con l'Operatore presentatore del P.F.S. primo escluso in graduatoria una riduzione di attività che permetta di impegnare tutte le risorse disponibili.

Riduzioni di stanziamento

Qualora gli Organi nazionali e/o regionali modificano le condizioni di accesso ai finanziamenti o gli importi previsti, la Provincia potrà operare, anche in corso d'esercizio, le necessarie variazioni

ai programmi approvati allo scopo di garantirne il buon fine nei limiti consentiti dalle effettive disponibilità.

Applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di Stato

In relazione al rispetto delle normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, i contributi di cui al presente Bando sono soggetti al regime “de minimis” di cui al regolamento CE 1998/2006 del 15/12/2006 relativo agli aiuti di importanza minore e sono riconosciuti in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi inerenti il suddetto regolamento, approvati mediante la D.G.R. n. 43– 6907 del 17/09/2007.

Non sono soggetti alla suddetta normativa, **ancorché finanziati ai sensi del presente Avviso Pubblico:**

- tutti gli interventi i cui committenti siano enti e/o amministrazioni pubbliche;
- gli interventi specificamente destinati ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e ai lavoratori di primo ingresso, i cui committenti siano organismi paritetici e/o enti bilaterali;

7. LIMITE DI COSTO DEGLI INTERVENTI

7.a) Costi ammissibili

Ai fini della disciplina delle spese ammissibili inerenti le azioni di cui al presente Avviso Pubblico, ancorché non finanziate mediante i fondi strutturali comunitari, si fa riferimento al “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE)1083/2006”, di cui al D.P.R. 03/10/2008 n. 196, al quale si rinvia per gli aspetti di dettaglio, nonché al “vademecum per l’ammissibilità della spesa al FSE POR 2007/2013” approvato dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Istruzione Formazione Professionale Lavoro n. 9 del 18 gennaio 2011 e recepita con determinazione del Segretario generale n° 15 – 2692 del 31/01/2011.

7.b) Parametri per la determinazione dei preventivi di spesa

TABELLA 2) – Bando Formazione per la Sicurezza 2010/2012 – PFS – Parametri per la determinazione delle spese di formazione			
Tipo di azione	Spese essenziali (valori massimi)		Valori in Euro per ora per allievo
	Parametro A1 Spesa formazione	Parametro C1 Valore atteso allievi (*)	
1) Formazione	€11,00	14	

(*) Il parametro C1 si utilizza esclusivamente in fase di definizione di dettaglio per la determinazione del preventivo delle singole edizioni corsuali.

Per il primo sportello:

in termini economici la dimensione di un singolo P.F.S. si intende compresa tra un **minimo** di € 5.000,00 e un **massimo** di 100.000,00 per ogni singolo soggetto attuatore.

Per il secondo sportello:

in termini economici la dimensione di un singolo P.F.S. si intende compresa tra un **minimo** di € **20.000,00** ed un **massimo** di **€150.000,00 per un singolo soggetto attuatore e €200.000,00 per un Raggruppamento Temporaneo.**

7.c) Preventivo di spesa relativo al P.F.S.

In sede di presentazione il preventivo del P.F.S. risulta dalla somma dei preventivi di ciascuno dei macrocorsi di cui è costituito. Il preventivo di ogni macrocorso è definito dai parametri predefiniti in relazione ai servizi erogabili alla durata del corso di cui alla tabella 2 parametro A1).

Il massimo importo destinabile per ogni corso alle spese di formazione frontale, risulta dal prodotto di un importo unitario non superiore al parametro "A1" - spesa formazione - espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore del corso e per il numero complessivo di destinatari che durante l'attuazione del piano parteciperanno alle diverse edizioni. In fase istruttoria il preventivo del P.F.S. può essere rideterminato in relazione all'ammissibilità dei macrocorsi costituenti.

7.d) Preventivo di spesa relativo alla singola edizione

In sede di definizione di dettaglio viene riproposto il preventivo di ogni edizione corsuale che si intende avviare. Detto preventivo di dettaglio è scorporato nel rispetto delle regole di seguito indicate e dei già citati parametri riportati sulla tabella 2).

Ogni edizione del medesimo macrocorso ne mantiene il titolo, il costo unitario, la durata in ore, i contenuti, il programma didattico già determinati in sede di approvazione del Piano.

Il massimo importo destinabile alle spese di formazione per ogni edizione corsuale risulta dal prodotto dell'importo unitario già definito per il corso espresso in Euro per ora per allievo, per il numero di ore corso e per un numero di allievi non superiore al parametro "C1" (14 allievi) - valore atteso.

All'avvenuto inizio dei corsi previsti dal P.F.S., la Provincia erogherà, un unico acconto pari al 60% del finanziamento spettante delle edizioni cursuali avviate.

L'importo massimo destinabile per ogni edizione calcolato utilizzando i parametri sopra citati deve essere percentualmente ripartito tra le seguenti macrocategorie:

- Preparazione
- Realizzazione
- Diffusione dei risultati
- Direzione e controllo interno
- Costi indiretti funzionamento.

Le spese ascrivibili alla macrocategoria "Realizzazione" devono costituire almeno il 50% del totale delle spese di ciascun corso.

8. PRIORITA'

Priorità

Nella valutazione dei PFS dovranno essere valorizzati, allorché adeguatamente documentati, i macrocorsi:

1. destinati ai lavoratori dei settori a più elevato rischio di infortuni mediante attribuzione di punteggio differenziato in relazione alla percentuale di infortuni rilevata per ciascuna attività economica dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL).
2. destinati agli studenti iscritti all'ultimo anno della scuola superiore e dei percorsi di formazione professionale finalizzati all'inserimento nel mercato del lavoro;

3. compresi in PFS presentati da soggetti attuatori già componenti delle reti di scuole partecipanti al progetto “Promozione della cultura della sicurezza nelle scuole” riconosciute con Decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte (prot. n. 3442/U/A.03.c del 26/03/2010).

Le condizioni che determinano l'attribuzione di priorità ad un macrocorso devono essere rispettate per tutte le edizioni del macrocorso medesimo.

L'attribuzione delle priorità 1 e 2 implica una presenza per ciascuna edizione corsuale di almeno il 70% di partecipanti (ammissibili a rendiconto) con le caratteristiche rispettivamente previste.

9. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DEL P.F.S.

9.a) Date per la presentazione delle domande di finanziamento

Per dare attuazione a quanto previsto al paragrafo 6 relativamente alle riserve previste per gli interventi 1 e 5 vengono attivati 2 sportelli con le date e le modalità sotto riportate:

PRIMO SPORTELLO

Presentazione delle domande:

- **da lunedì 11 a venerdì 15 aprile 2011.**

le domande potranno essere presentate esclusivamente per i punti 1 e 5

TABELLA 1) – Bando Provinciale Sicurezza 2010/12 – Primo sportello 2011 Ripartizione delle risorse per intervento		
Int.	Descrizione	Disponibilità
1	Diffusione della cultura della sicurezza nel sistema scolastico e formativo regionale.	300.000,00
2	Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri	
3	Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività.	
4	Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.	
5	Rafforzamento delle competenze per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	100.000,00
Totale risorse destinate ai Piani Formativi per la Sicurezza		400.000,00

Nota:

relativamente al primo sportello i P.F.S. presentati dovranno contenere solo macrocorsi relativi ad un unico intervento.

SECONDO SPORTELLO

Presentazione delle domande:

- da lunedì 09 a venerdì 20 maggio 2011.

TABELLA 1) – Bando Provinciale Sicurezza 2010/12 – Secondo sportello 2011 Ripartizione delle risorse per intervento		
Int.	Descrizione	Disponibilità
1	Diffusione della cultura della sicurezza nel sistema scolastico e formativo regionale.	
2	Formazione alla sicurezza per lavoratori stranieri	
3	Formazione alla sicurezza per lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività.	
4	Formazione alla sicurezza per i datori di lavoro delle PMI, piccoli imprenditori e lavoratori autonomi.	
5	Rafforzamento delle competenze per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	
Totale risorse destinate ai Piani Formativi per la Sicurezza		759.985,25*

*L'importo relativo al secondo sportello potrà essere incrementato da eventuali risorse del primo sportello non assegnate.

9.b) Forme e scadenze di presentazione delle domande di approvazione del P.F.S.

Le domande, per le attività riferite ai bandi provinciali, dovranno essere presentate **esclusivamente** per mezzo della procedura informatizzata disponibile su INTERNET all'indirizzo:

<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/procedure-sw/index.html>

Tutti gli operatori, sia promotori sia presentatori/attuatori dei P.F.S. e i committenti dei relativi corsi, che non siano in possesso del proprio Codice Anagrafico Regionale lo devono richiedere almeno 15 giorni prima della presentazione l'attribuzione all'ufficio regionale a ciò preposto, tramite l'apposito programma di proposta di autoinserimento, (<http://extranet.regione.piemonte.it/fpl/index.html>). Analogamente devono provvedere i committenti i quali, ancorché non indicati in sede di presentazione della domanda, dovranno dichiarare l'adesione ai corsi previsti dal P.F.S. preliminarmente al loro rispettivo inizio.

La procedura, funzionale all'eliminazione degli errori di compilazione e necessaria per ridurre controlli e tempi di valutazione dei piani, consentirà l'inserimento controllato e la trasmissione diretta ed immediata di tutti i dati richiesti nelle diverse fasi del procedimento; provvederà inoltre alla stampa completa del modulo ufficiale di presentazione.

Al fine di garantire la corrispondenza con le informazioni trasmesse, il modulo originale di domanda è prodotto direttamente dalla procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica. Tale modulo, regolarizzato ai sensi della normativa sul bollo, dovrà essere sottoscritto congiuntamente dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) del soggetto promotore e dal Legale Rappresentante (o procuratore speciale) dell'operatore presentatore; dovrà quindi essere recapitato a:

**Provincia di Torino – Servizio Formazione Professionale
C.so Inghilterra 7, 10100 Torino**

Il modulo originale può altresì essere sottoscritto, al momento della consegna, dal legale rappresentante o procuratore speciale del soggetto promotore e dell'operatore presentatore alla presenza del funzionario incaricato del ricevimento.

Il modulo originale non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della domanda; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristampare una nuova versione corretta del modulo.

Le domande pervenute fuori dai termini previsti dal presente Avviso Pubblico saranno respinte. Non farà fede il timbro postale.

Ogni domanda può riferirsi ad un solo P.F.S..

9.c) Documentazione di carattere generale

La domanda si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di domanda** compilato in ogni sua parte e sottoscritto nelle forme previste dalla vigente normativa, comprendente:
 - a) le autodichiarazioni inerenti le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 81 del 09/04/2008;
 - b) l'impegno da parte del soggetto attuatore a garantire senza alcuna delega le funzioni amministrative, di direzione o coordinamento delle attività oggetto della richiesta e l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
 - c) nel caso in cui il P.F.S. abbia il sostegno di altri soggetti rappresentativi, oltre al promotore, ne dovranno essere indicati i relativi estremi anagrafici;
2. **fotocopia del documento di identità in corso di validità** di entrambi i firmatari della domanda suddetta ai fini dell'autenticazione (qualora le firme sulla domanda non siano autenticate con altre modalità previste dalla legge). Nel caso di documento scaduto farà fede la dichiarazione, scritta sulla fotocopia stessa, firmata dal titolare e datata, attestante che i dati riportati sul documento sono invariati;
3. **relazione illustrativa** del Piano prodotta e sottoscritta dal soggetto promotore, recante la motivazione, gli obiettivi perseguiti, le relative strategie, l'analisi dei fabbisogni connessi, le tipologie di soggetti coinvolti, le modalità operative ed i termini di realizzazione;
4. **autodichiarazione** attestante la realizzazione in almeno 2 diversi anni solari fra i 4 immediatamente precedenti la data di presentazione del PFS, di un intero corso di formazione oppure di un modulo all'interno di un corso più ampio, di almeno 16 ore, riguardante esclusivamente l'igiene e la sicurezza sui luoghi di lavoro; nel caso di RT la presente condizione si applica a tutte le Agenzie;
5. **dichiarazione delle Agenzie** interessate attestante l'intento di costituire il Raggruppamento temporaneo, recante l'indicazione dell'Agenzia Formativa capofila (solo per gli RT in fase di costituzione).

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

L'assenza o la irregolarità anche di uno solo degli elementi sopra indicati comporta l'inammissibilità della domanda.

9.d) Documentazione necessaria per l'attribuzione del punteggio di priorità:

Documentazione attestante l'appartenenza alle reti di scuole (per le sole Agenzie che ne fanno parte).

Il riconoscimento delle priorità inerenti i settori a rischio e gli studenti iscritti agli ultimi anni di scuola nonché la conseguente eventuale attribuzione dei relativi punteggi, avviene **sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di domanda**, fatte salve le verifiche disposte dagli uffici provinciali incaricati dell'istruttoria, i quali possono altresì richiedere eventuale documentazione integrativa.

9.e) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla domanda

La domanda, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti: copia conforme dello statuto, sia del soggetto promotore, sia del soggetto presentatore/attuatore (per gli enti di emanazione di cui all'art.11- punto b - della L.R. 63/95, il documento deve essere integrato dalla copia conforme dello statuto dell'organismo emanante);

Qualora il presentatore sia un'Agenzia Formativa capofila di RT: copia conforme dell'atto costitutivo del RT (per i soli RT già costituiti).

Per gli R.T. in fase di costituzione la copia conforme del relativo atto dovrà essere prodotta precedentemente all'attivazione della prima edizione consuale.

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la domanda, deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa domanda**, entro la conclusione della fase istruttoria.

Ove siano disponibili le relative procedure, i dati residenti sugli archivi di altre pubbliche amministrazioni riferiti a titolari di domande presentate sono acquisiti d'ufficio.

Gli operatori che avessero già prodotto gli Statuti richiesti in copia conforme in occasione di precedenti Bandi sia regionali che provinciali, sono esentati da una nuova presentazione (in tal caso dovranno tuttavia citare numero di protocollo e data della domanda a cui tali documenti sono stati allegati).

10. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Al termine del periodo per la presentazione delle domande saranno prese in esame solo quelle pervenute entro il termine di presentazione.

La valutazione delle proposte avviene mediante verifica di ammissibilità della domanda e dei singoli macrocorsi che la compongono, nel rispetto delle normative nazionali e delle disposizioni del presente Avviso Pubblico.

I macrocorsi ammissibili sono successivamente valutati ed a ciascuno di essi è attribuito un punteggio di merito che, unitamente alla valutazione riferita alle prestazioni pregresse del soggetto presentatore/attuatore, concorre a determinare il punteggio complessivo del P.F.S..

10.a) Verifiche di ammissibilità della domanda

Non saranno considerate ammissibili, e pertanto, saranno respinte le domande:

- pervenute fuori dai termini;
- non firmate dal legale rappresentante (o procuratore speciale) dei soggetti previsti (promotore e presentatore/attuatore) o con le firme non autenticate secondo le forme di legge (ovvero domande prive o con copia del documento di identità che, non in corso di validità, è anche privo

di dichiarazione del titolare attestante la validità dei dati del firmatario, o con firme prive di altre autenticazioni);

- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di domanda prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione integrante/obbligatoria richiesta;
- sostenute da promotori diversi da quelli previsti dal presente Avviso Pubblico;
- presentate da soggetti diversi dagli operatori/attuatori indicati al punto 3.b);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per l'identificazione delle proposte;
- relative a P.F.S. con dimensione finanziaria inferiore o superiore ai limiti rispettivamente previsti al punto 7.b);
- inoltrate da soggetti sottoposti alle penalità di presentazione del presente Avviso Pubblico;
- presentata ad una Provincia diversa da quella di competenza.

10.b) Verifiche di ammissibilità dei singoli macrocorsi

Non saranno considerati ammissibili, e pertanto **saranno respinti, i macrocorsi:**

- riferiti ad interventi non previsti dal presente Avviso Pubblico o da esso esplicitamente esclusi;
- per i quali l'operatore non abbia titolo di presentazione;
- non conformi, per contenuti, azione o destinatari, alle condizioni previste dal presente Avviso Pubblico;
- di durata inferiore o superiore al limite minimo/massimo;
- le cui specifiche sezioni della domanda risultino prive di dati essenziali per la valutazione;
- in contrasto con specifiche normative di settore o prive del parere dell'Autorità competente ove richiesto;
- che abbiano ottenuto punteggio pari a zero nella valutazione di congruenza interna;
- che non prevedano la verifica finale di apprendimento.

Qualora a seguito di inammissibilità di uno o più macrocorsi l'importo del P.F.S. scenda al di sotto del limite minimo previsto l'intero P.F.S. è considerato inammissibile e la relativa domanda viene respinta.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o che sia priva di data o di firma se richieste, si considera irregolare e comporta l'inammissibilità della domanda o dell'intervento a cui è riferita. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

10.c) Nucleo di valutazione

La valutazione dei progetti di cui al presente Avviso Pubblico è affidata al Nucleo di Valutazione istituito dalla Provincia di Torino, ai sensi della D.G.R. n. 30-7893 del 21/12/2007 e approvato con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 424 del 17/09/08, aggiornato con Determinazione Dirigenziale Regionale n. 495 del 11/11/2009.

10.d) Classi di valutazione e determinazione delle percentuali di incidenza

I piani presentati ai sensi del presente Avviso Pubblico ed in possesso dei relativi requisiti di ammissibilità, sono sottoposti a valutazione di merito.

I criteri di valutazione sono raggruppati nelle seguenti classi:

<i>Classe</i>	<i>%</i>	<i>Punteggio massimo</i>
1) Soggetto proponente	30%	300
2) Caratteristiche della proposta progettuale	50%	500
3) Rispondenza alle priorità definite nell'atto di indirizzo	20%	200
5) Sostenibilità	0%	0
<i>Totale</i>	<i>100</i>	<i>1000</i>

10.e) Criteri di valutazione di merito

Criteri riferiti al soggetto presentatore (pt. 300)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
1)	Soggetto proponente	300
1.1	Esperienza pregressa	100
1.2	Correttezza nella realizzazione di azioni precedentemente finanziate	200

Criteri riferiti al singolo intervento proposto (pt. 700)

Classe	Descrizione	Punteggio massimo
2)	Caratteristiche della proposta progettuale	500
2.1	Congruenza tra durata, contenuti, figura proposta, progetto e attrezzature e coerenza con gli obiettivi del Piano	500
3)	Priorità generali	200
3.1	Destinazione a lavoratori dei settori a più elevato rischio di incidenti, infortuni e malattie professionali	100
3.2	Destinazione a studenti iscritti agli ultimi anni della scuola superiore e dei percorsi di formazione professionale	70
3.3	Presentazione da parte di soggetti attuatori già componenti delle reti di scuole	30
5)	Sostenibilità	0
5.1	Potenzialità della sede operativa	0

I punteggi sono attribuiti automaticamente, a seguito dell'elaborazione informatizzata di dati dichiarati dall'operatore sulla domanda, previa validazione da parte degli uffici incaricati, e/o già in possesso dell'Amministrazione provinciale.

Il punteggio del criterio 2.1 è assegnato a seguito di esame di merito dei contenuti formativi del singolo macrocorso; **nel caso in cui il punteggio per il criterio 2.1 risulti pari a 150 punti il corso è respinto.**

Per ognuno dei restanti criteri, il punteggio è graduato secondo quanto previsto dallo specifico Manuale tecnico di valutazione adottato mediante apposito provvedimento del competente Servizio provinciale.

Il criterio 5.1 non concorre alla valutazione iniziale del P.F.S., ma è preso in considerazione a titolo di condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione all'attivazione delle edizioni corsuali.

Il punteggio totale di ogni P.F.S. è dato dal punteggio relativo al rispettivo presentatore/attuatore cui si somma la media dei punteggi ottenuti per i macrocorsi che lo compongono; la media è ponderata in base al rapporto tra monte ore per allievi di ciascun macrocorso e monte ore per allievi del Piano.

Formazione delle graduatorie ed approvazione dei P.F.S.

A seguito della valutazione di merito i piani sono ordinati in graduatoria in relazione al punteggio ottenuto.

La graduatoria è formulata mediante ordinamento decrescente dei singoli P.F.S. in relazione al punteggio totale ottenuto da ciascuno di essi; allo scopo di garantire il più diffuso utilizzo delle risorse, in caso di pari punteggio, sarà data precedenza ai P.F.S. di minore importo e, tra questi, ai P.F.S. con maggior numero di allievi; a seguire sarà data precedenza ai Piani con la media più elevata della valutazione tecnico didattica (criterio 2.1). Ove a seguito dell'applicazione dell'ordinamento anzidetto, si determinassero ancora situazioni di parità, i relativi Piani saranno posti in graduatoria secondo l'ordine temporale di presentazione della relativa domanda, rappresentato dal numero di protocollo.

L'approvazione dei P.F.S. avviene nell'ordine di graduatoria definito fino alla concorrenza delle disponibilità assicurate a livello provinciale; il finanziamento dei Piani termina con arrotondamento per difetto all'ultimo P.F.S. integralmente finanziabile.

Il P.F.S. primo escluso dalla graduatoria potrà essere ridimensionato, in accordo con l'Operatore, anche in deroga al limite inferiore di cui al paragrafo 7.b), al fine di consentirne l'attuazione con le risorse disponibili.

Attività escluse

I piani presenti in graduatoria in quota eccedente il limite di disponibilità non danno luogo ad alcuna autorizzazione.

11. DEFINIZIONI DI DETTAGLIO DELLE EDIZIONI CORSUALI

11.a) Presentazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali

Qualora un soggetto attuatore intenda avviare una o più edizioni di corsi compresi nel P.F.S. approvato deve farne richiesta tramite la procedura informatizzata allo scopo predisposta.

Per ciascuna edizione corsuale sono identificati:

- la sede accreditata di riferimento (e la eventuale sede occasionale);
- i committenti;
- il numero di partecipanti per ogni committente
- il preventivo di spesa;
- l'eventuale attività delegata;
- gli eventuali soggetti partner.

Il numero massimo di partecipanti ad un'edizione corsuale da calcolare ai fini economici non può superare le 14 unità.

Il titolo, la durata in ore, i contenuti ed il programma didattico generale di tutte le edizioni di uno stesso macrocorso sono uguali tra loro e corrispondono a quanto approvato per il medesimo nel P.F.S.; in occasione della richiesta di attivazione della prima edizione di un macrocorso il presentatore identifica il responsabile coordinatore delle edizioni per il macrocorso medesimo.

In via eccezionale ed a fronte di adeguata motivazione possono essere finanziate a valere sul presente Avviso Pubblico azioni formative destinate anche ad imprese localizzate in altra Provincia piemontese, purché la maggior parte delle imprese/enti committenti sia localizzata in Provincia di Torino o, in caso di parità tra committenti, purché la maggior parte dei lavoratori appartenga ad imprese/enti localizzati in Provincia di Torino.

Analogamente alla modalità già seguita per la presentazione del P.F.S., anche per l'autorizzazione ad avviare le edizioni corsuali il modulo originale di richiesta è prodotto direttamente dalla specifica procedura informatizzata, a seguito dell'avvenuta trasmissione dei dati per via telematica.

Tale modulo non necessita di bollo; dovrà essere sottoscritto da un responsabile del soggetto attuatore e recapitato agli uffici della Provincia di Torino, in orario di apertura per il pubblico. Il modulo originale può essere sottoscritto al momento della consegna alla presenza del funzionario ricevente.

Il modulo non dovrà riportare cancellazioni, correzioni, né alcuna modifica, pena l'inammissibilità della richiesta di attivazione corsi; in caso di errore di compilazione si dovrà ripetere la procedura di trasmissione con i dati corretti e conseguentemente ristamparne una nuova versione.

11.b) Documentazione facente parte integrante della richiesta

Tutta la documentazione di cui al presente paragrafo deve essere consegnata contestualmente alla presentazione della relativa istanza e non è integrabile in momenti successivi.

11.c) Documentazione di carattere generale

La richiesta di attivazione di edizione corsuale si intende completa in quanto composta dalla seguente documentazione:

1. **modulo di richiesta** compilato in ogni sua parte, debitamente sottoscritto, comprendente l'autodichiarazione inerente l'autenticità delle informazioni contenute nel modulo medesimo;
2. **lettere di adesione delle imprese/enti committenti**, rilasciate al soggetto presentatore/attuatore del PFS.. **Le lettere, redatte per ciascun corso su carta intestata del committente, devono contenere tutti i dati e le informazioni indicati su un modello appositamente predisposto dalla Provincia, devono fare esplicito riferimento al corso ed essere sottoscritte in originale.** Qualora la lettera sia stata trasmessa tramite fax sono ammessi questi ultimi; entro 30 giorni dalla presentazione della domanda i fax dovranno essere sostituiti dalla lettera di committenza in originale;
3. **dichiarazione di accettazione dell'agevolazione** sottoscritta dalle imprese/enti committenti (fatte salve le eccezioni previste al paragrafo 6, applicazione delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato) compilata in base al fac-simile predisposto dalla Provincia.
4. copia degli accordi di partenariato recanti ciascuno gli estremi identificativi del partner, l'individuazione dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività affidate (solo per le forme di partenariato non istituzionale di cui al paragrafo 10b);
5. per l'intervento 3 **"lavoratori con meno di 2 anni di esperienza nella mansione o attività"** da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio dell'azienda committente ai sensi degli artt. 38 e 47 del D.P.R. 28/12/00 n. 445 che i partecipanti svolgono la mansione da meno di due anni, (sono esclusi i lavoratori di primo ingresso).

L'assenza o l'irregolarità del modulo di cui al punto 1 comporta l'inammissibilità della richiesta.

L'assenza o la irregolarità delle lettere/dichiarazioni di cui ai punti 2 – 3 e 5 comporta per ciascuna edizione l'esclusione dei committenti a cui sono riferite.

L'assenza o l'irregolarità degli accordi di partenariato di cui al punto 4 comporta l'esclusione del partner a cui sono riferiti.

Le attestazioni rese in autocertificazione sono soggette al controllo da parte degli uffici a ciò preposti, che potrà avvenire anche successivamente alla fase di istruttoria delle domande. L'accertamento di condizioni effettive in contrasto con le attestazioni suddette, se rese dal soggetto attuatore, comporta l'immediata cancellazione della domanda ovvero la sospensione dell'autorizzazione eventualmente già emessa e l'avvio del procedimento per la relativa revoca, se rese da committente comporta la cancellazione dello stesso.

Sono fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge.

L'accertamento della sussistenza dei requisiti di sostenibilità avviene sulla base dei dati indicati dal presentatore sul modulo di richiesta.

11.d) Documentazione obbligatoria di accompagnamento alla richiesta

La richiesta di attivazione di edizioni corsuali, come sopra formulata, dovrà inoltre essere accompagnata dai seguenti documenti:

1. **per i soli RT non precedentemente costituiti** copia conforme del relativo atto costitutivo;
2. **qualora nell'edizione siano presenti committenti di Province Piemontesi diverse:** nota recante la motivazione della proposta;
3. **qualora il committente sia un professionista iscritto al relativo albo:** dichiarazione attestante l'iscrizione all'albo professionale di riferimento;
4. **qualora il committente sia uno studio professionale:** dichiarazione, redatta su carta intestata dello Studio, attestante la data di avvio dell'attività ed il numero di dipendenti e/o collaboratori;

Detta documentazione, analogamente a quanto previsto per le parti integranti la richiesta deve essere consegnata all'atto della presentazione; in ogni caso deve pervenire, **a pena di inammissibilità della relativa richiesta** (o dei committenti localizzati in altra Provincia), entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

11.e) Valutazione delle richieste di attivazione delle edizioni corsuali

Non sarà autorizzato l'avvio di edizioni corsuali:

- relative a corsi del P.F.S. non approvati;
- non firmate da un rappresentante dell'operatore/attuatore;
- redatte su modulistica diversa dal modulo originale di richiesta prodotto dalla procedura di inoltro;
- non corredate dalla documentazione richiesta (*);
- incomplete in quanto prive di dati essenziali per la identificazione della proposta;
- non conformi, per contenuti e/o programma didattico al corso cui si riferiscono;
- i cui committenti non risultino coerenti con il gruppo dei destinatari autorizzati nel PFS;
- che individuino come sede di riferimento delle attività un'unità locale non accreditata;
- per i quali la sede indicata non assicuri adeguate garanzie di sostenibilità;
- per i quali tutti gli operatori committenti non abbiano titolo di partecipazione;(*)
- che non rispettino le indicazioni di priorità autorizzate;(**)

(*) I committenti di un'edizione corsuale senza titolo di partecipazione o per i quali manchi la documentazione richiesta sono cancellati d'ufficio.

(**) Qualora sia stato assegnato un punteggio di priorità al macrocorso in sede di approvazione del PFS, le condizioni di assegnazione devono essere rispettate per tutte le relative edizioni corsuali.

La documentazione che riporti bianchettature, cancellazioni, sovrascritture o altre correzioni, o priva di data o di firma se richieste, si considera **irregolare** e comporta l'inammissibilità dell'edizione oppure la cancellazione del committente a cui è rispettivamente riferita. Eventuali correzioni sono ammesse esclusivamente sul documento originale, a condizione che siano espressamente sottoscritte dal firmatario del documento stesso e che mantengano visibile la parte corretta.

E' oggetto di verifica di ammissibilità la composizione dell'eventuale partenariato non istituzionale.

La valutazione di cui al presente paragrafo è svolta dal nucleo di cui al punto 10.c).

11.f) Correzioni d'ufficio

In sede di istruttoria delle richieste di attivazione le edizioni corsuali che eccedano i parametri di spesa o di valore atteso rispettivamente previsti sono ricondotti d'ufficio a tali limiti e le quote finanziarie ad essi relative sono conseguentemente ricalcolate.

12 REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

12.a) Modalità di autorizzazione e di avvio delle attività formative

A conclusione di ciascuna fase di valutazione la Provincia approva le edizioni corsuali e ne autorizza l'avvio fino alla concorrenza delle disponibilità previste per il macrocorso cui si riferiscono, dandone comunicazione agli operatori interessati i quali possono pertanto iniziare le attività.

Detta comunicazione riporta in allegato il dettaglio delle edizioni autorizzate con i relativi titoli, durate, committenti, numero dei partecipanti, importo dei contributi; stabilisce altresì il termine massimo entro il quale le stesse devono essere concluse.

Le disposizioni per l'attivazione dei corsi, la stipula di apposito atto di adesione, la gestione dei registri, delle attività e, in generale, le modalità di attuazione della procedura sono rese pubbliche da parte della Provincia mediante appositi provvedimenti.

12.b) Condizioni generali per la realizzazione degli interventi

I soggetti attuatori/presentatori dovranno rispettare le disposizioni di seguito riportate:

- il riconoscimento di avvenuto inizio degli interventi è subordinato ad una procedura obbligatoria di comunicazione per via telematica, finalizzata sia all'attivazione delle fasi amministrative e di controllo dell'azione, sia alla realizzazione dell'anagrafe allievi nell'ambito del sistema degli indicatori di sorveglianza previsti dalle disposizioni vigenti;
- non è in alcun caso ammessa la delega di funzioni amministrative, di direzione o di coordinamento delle attività oggetto dell'autorizzazione da parte dell'operatore-attuatore titolare dell'autorizzazione medesima. Secondo quanto previsto dalle "Linee Guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" approvate con D.D.R. I.FP.L. n. 31 del 23/01/2009 la delega è ammessa per le restanti funzioni di docenza, progettazione e servizi accessori, nei soli casi in cui gli organismi titolari non possano disporre in maniera diretta e nel limite del 30% del costo totale dell'operazione (singola edizione del corso). Essendo condizionate a specifica autorizzazione, per ogni edizione tutte le attività oggetto di delega devono essere dettagliatamente descritte e motivate sulla richiesta di attivazione delle edizioni corsuali. Il delegato dovrà possedere requisiti e competenze adeguati all'intervento, da documentare a richiesta degli uffici competenti e non potrà a sua volta delegare ad altri soggetti

alcuna parte delle attività che gli sono affidate; responsabile a tutti gli effetti dell'azione resta in ogni caso il titolare dell'autorizzazione, anche per le attività delegate;

- l'operatore autorizzato che non sia in diretto possesso di attrezzature e/o locali da adibire alla formazione, dovrà acquisirne e dimostrarne la disponibilità attraverso specifici contratti nelle forme previste dal Codice Civile;
- ferme restando le forme di partenariato istituzionale alle quali, ai fini del presente Bando, può essere riconosciuta la titolarità delle attività finanziate, nella realizzazione delle edizioni, il beneficiario può avvalersi di altri soggetti partner con i quali abbia stipulato specifici accordi in forma scritta (partenariato non istituzionale). In tali casi è presupposto essenziale, in fase di presentazione e conseguente valutazione della richiesta di attivazione delle edizioni corsuali, l'individuazione dei partner, dei rispettivi ruoli e la quantificazione delle attività. Il beneficiario titolare dell'azione è responsabile anche per i partner non titolari;
- le attività affidate ad un partner (autorizzato) non costituiscono delega; i partner operano a costi reali, senza possibilità di ricarichi e sono assoggettati a rendicontazione delle eventuali spese da loro effettuate;
- il numero di imprese/enti committenti di un'edizione non può superare il valore atteso allievi dichiarato;
- in fase di presentazione della richiesta è possibile inserire un numero di allievi superiore al valore atteso massimo; l'iscrizione di allievi in eccedenza rispetto al numero massimo rendicontabile non darà diritto a nessun riconoscimento economico.

12.c) Riconoscimento di attività formative avviate precedentemente all'autorizzazione

Gli operatori/attuatori che abbiano presentato richiesta di attivazione di edizioni corsuali su P.F.A. finanziati e che siano ancora in attesa della relativa autorizzazione, possono avviare validamente le attività dandone comunicazione alla Provincia. L'avvio anticipato delle edizioni è consentito solo se l'operatore/attuatore è in regola con l'accreditamento delle sedi formative interessate.

La comunicazione, da trasmettere con le modalità previste per i corsi normalmente finanziati, dovrà essere accompagnata da una specifica dichiarazione, con la quale l'operatore/attuatore si impegna:

- ad avviare l'edizione/i sotto la propria totale ed esclusiva responsabilità;
- ad adottare le modalità attuative previste per le edizioni normalmente finanziate;
- ad accettare il controllo degli organi comunitari, nazionali, regionali e provinciali a ciò preposti;
- a rinunciare a qualsiasi richiesta di riconoscimento di spese sostenute, nel caso in cui l'edizione attivata non sia finanziata.

Nel caso in cui l'edizione per la quale sia stata adottata la suddetta procedura di avvio, gestione, controllo, risulti finanziabile ai sensi di un provvedimento successivo, sarà garantita la riconoscibilità a tutti gli effetti dell'azione già svolta, nel rispetto delle condizioni previste dal presente Avviso Pubblico.

12.d) Stipulazione dell'atto di adesione e modalità di pagamento delle azioni formative

I rapporti tra la Provincia e gli operatori/attuatori assegnatari di finanziamento saranno regolati mediante atto di adesione contenente le clausole riportate nel presente Avviso Pubblico.

Dopo la sottoscrizione dell'atto di adesione e a seguito di autocertificazione dell'avvenuto inizio dei corsi, la Provincia erogherà, ai soli soggetti attuatori non aventi scopo di lucro, un unico acconto pari al 60% del finanziamento spettante alle edizioni corsuali avviate, rideterminandone il valore nel

caso in cui, ad inizio attività, il numero degli allievi (Valore Atteso) sia diminuito rispetto al preventivo; detta dichiarazione dovrà essere accompagnata dalla certificazione fidejussoria a garanzia dell'acconto richiesto.

Il saldo, per gli Operatori che abbiano usufruito dell'acconto, o l'intero ammontare del finanziamento pubblico, per gli Operatori che non ne abbiano diritto, saranno erogati a seguito di verifica del rendiconto.

Per tutto quanto non espressamente previsto dall'atto di adesione si fa riferimento alle norme provinciali, regionali, nazionali e comunitarie; in particolare l'Operatore si impegna a rispettare le disposizioni comunitarie sulle procedure contabili, amministrative e di rendicontazione del programma considerato.

12.e) Variazioni in corso d'opera

L'attuazione dei corsi e delle relative edizioni deve avvenire nei tempi stabiliti nel rispetto del programma approvato e di tutte le condizioni previste.

Fatte salve le modifiche per correzione di errore materiale, operate dai competenti uffici, non sono ammesse variazioni della titolarità del piano, del partenariato, degli importi finanziari approvati, del titolo dei corsi, dei committenti né di alcuno degli elementi caratterizzanti l'intervento approvato.

Le variazioni di denominazione, ragione sociale e/o codice fiscale/partita I.V.A. del soggetto attuatore e/o dei committenti, preliminari o determinatesi in corso d'opera, devono essere tempestivamente comunicate, ai fini dell'istruttoria e della verifica di mantenimento dei requisiti previsti, e richiedono la modifica dell'atto autorizzativo. Per quanto riguarda le restanti variazioni si rinvia alle disposizioni emanate dai competenti uffici provinciali.

12.f) Certificazione

Al termine dell'edizione corsuale i partecipanti sostengono una verifica costituita da un colloquio e da una simulazione volti ad accertare l'acquisizione di comportamenti corretti. A ciascun partecipante che abbia superato la verifica il soggetto attuatore rilascia un attestato di frequenza e profitto secondo il fac-simile appositamente predisposto dalla Regione.

12.g) Rideterminazione degli importi autorizzati in relazione al livello di realizzazione dei P.F.S. e dei relativi interventi

- Il preventivo di ogni corso del P.F.S., una volta approvato, costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi complessivamente previsto (o superiore).
- Analogamente il preventivo riformulato per ciascuna edizione corsuale costituisce il massimale di contributo riconoscibile nell'ipotesi di realizzazione di tutte le ore formazione previste per il numero di allievi corrispondente (o superiore) al valore atteso dichiarato.
- Le quote di contributo ascrivibili alle attività avviate/realizzate oltre i termini prescritti si intendono revocate e determinano una corrispondente riduzione del massimale di contributo del Piano medesimo, senza che ciò comporti variazione alle altre condizioni in esso contenute o definite nelle successive autorizzazioni all'avvio delle relative edizioni corsuali.
- La determinazione e la conseguente erogazione degli importi dovuti agli operatori avviene, oltre che in base alle spese sostenute, in relazione al numero di partecipanti effettivi e all'attività effettivamente svolta, secondo le scadenze e le modalità previste dalle disposizioni amministrative regionali e provinciali.

- Nel caso in cui il numero di allievi effettivamente partecipanti all'attività formativa risulti inferiore al valore atteso approvato, si procede alla rideterminazione del massimale di contributo riconoscibile in relazione alle ore di formazione regolarmente svolte.
- Le spese sostenute, ancorché dimostrate secondo le citate disposizioni amministrative, saranno riconoscibili solo fino alla concorrenza del massimale come sopra rideterminato.
- Si considerano partecipanti effettivi gli allievi che non abbiano cumulato assenze in misura superiore ad un terzo della durata totale effettiva dell'edizione, non è ammessa a consuntivo alcuna compensazione tra le spese relative a edizioni corsuali diversi; non possono essere ammesse a consuntivo edizioni corsuali, anche se realizzate e concluse, la cui durata complessiva non abbia raggiunto almeno un terzo delle ore previste dalla relativa autorizzazione. In tali casi l'operatore deve provvedere alla restituzione delle somme eventualmente ricevute in precedenza a titolo di acconto, con le modalità e i tempi determinati con appositi provvedimenti del Dirigente del Servizio Formazione Professionale.

12.h) Controllo e rendicontazione

Il soggetto attuatore è responsabile della corretta esecuzione delle attività autorizzate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza a esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione al momento della presentazione della domanda, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di autorizzazione.

Le disposizioni inerenti i controlli e la rendicontazione delle operazioni finanziate, nel rispetto di quanto indicato nel documento "Manuale per i controlli finanziari, amministrativi e fisico - tecnici delle operazioni" e del documento "Linee guida per la dichiarazione delle spese delle operazioni e per le richieste di rimborso" entrambi approvati dalla Regione Piemonte con Determinazione della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 31 del 23/01/2009, saranno oggetto di provvedimenti dei competenti uffici provinciali.

E' facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione e della Provincia di effettuare visite anche senza preavviso in ogni fase dell'attività. Di conseguenza il soggetto attuatore ha l'obbligo di mettere a disposizione dei suddetti organi la documentazione amministrativa e contabile relativa all'attività finanziata.

Si ricorda che il Beneficiario ha l'obbligo di conservare in originale la documentazione amministrativa e contabile riferita all'attività, in base alla vigente normativa.

Gli esiti dei controlli operati sulle attività concorrono alla valutazione delle proposte relative a Avvisi Pubblici/sportelli di presentazione successivi.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste dalla legge si dispone, previa comunicazione all'operatore, la revoca, parziale o totale del contributo.

La redazione del rendiconto è supportata da una procedura preliminare di comunicazione per via telematica dei dati di fine corso, finalizzata ad assicurare l'implementazione degli indicatori di sorveglianza. Il beneficiario titolare dell'autorizzazione presenta il rendiconto relativo alle azioni cofinanziate nell'ambito del quale sono presenti specifiche sezioni riservate alle spese sostenute dagli eventuali partner, che rendicontano necessariamente a costi reali.

Entro i 90 giorni successivi alla scadenza dei 9 mesi prevista per la conclusione di tutte le attività, l'operatore, è tenuto a predisporre il rendiconto sull'apposita procedura informatica e a richiederne la verifica da parte del soggetto incaricato dall'Amministrazione utilizzando la funzione "data richiesta revisore". Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione si riserva di procedere alla revoca dell'intero finanziamento e al recupero delle somme eventualmente già erogate.

12.i) Pubblicizzazione delle attività

La pubblicizzazione delle attività da parte del promotore del P.F.S. approvato e/o dell'operatore/attuatore affidatario, deve avvenire nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art.1 della Legge 903/77 e nell'art.27 della Legge 198/06, nonché negli artt.8 e 9 del Reg (CE) n.1828/2006 in quanto applicabili.

Negli avvisi pubblici per la presentazione delle domande, nonché sui manifesti, volantini, attestati ecc., relativi alle azioni autorizzate, unitamente al Logo della Provincia, devono sempre essere raffigurati il Logo della Regione Piemonte e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, rilevabile sul sito:

extranet.regione.piemonte.it/fp-lavoro/centrorisorse/download/home.htm

12.l) Revoca delle attività non iniziate e ripartizione delle quote residue

Entro la data di conclusione delle attività indicata sull'autorizzazione relativa al P.F.S. l'operatore è tenuto a terminare tutte le edizioni corsuali relative al Piano medesimo.

Le edizioni corsuali che non risultino iniziate entro la suddetta scadenza, sono cancellate d'ufficio ed il relativo contributo si intende interamente revocato senza che ciò comporti variazione delle condizioni e dei parametri contenuti nell'autorizzazione. Analogamente si intendono revocate le quote di contributo ascrivibili ad attività svolte oltre le scadenze medesime, anche se regolarmente iniziate.

Salvo specifica deroga le parti di attività eccedenti i termini di conclusione non sono considerate ai fini della rendicontazione.

12.m) Scadenza dell'autorizzazione

Salvo i casi di eventuale contenzioso in atto, per i quali si dovrà attendere il pronunciamento degli organi competenti, l'autorizzazione a realizzare gli interventi di cui al presente Avviso Pubblico e l'atto di adesione che ne disciplina le modalità di gestione esauriscono i propri effetti con la conclusione delle attività in esse previste e con la conseguente liquidazione delle spettanze dovute a titolo di saldo, ovvero con la restituzione degli indebiti ove se ne verifichi l'evenienza.

Per le attività oggetto di un'autorizzazione che abbia concluso i propri effetti, il soggetto autorizzato non potrà vantare alcun ulteriore diritto nei confronti dell'Amministrazione Provinciale.

13. PENALITA'

Considerato che alcune tra le priorità di cui al precedente paragrafo 8 sono attribuite sulla base di impegni a garantire determinate condizioni operative, nei casi in cui si verifichi il mancato rispetto di tali condizioni si applicano a ciascuna edizione le seguenti penalità:

- Per il mancato rispetto del limite minimo di omogeneità richiesta per i destinatari del corso (70%) si applica una riduzione del 50% dell'importo ammissibile a consuntivo.
- Nei casi di mancata o parziale attuazione di un Piano Formativo Sicurezza approvato, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione di edizioni corsuali, anche determinatasi a seguito della revoca per superamento dei termini di conclusione del P.F.S., ovvero per rinuncia a edizioni autorizzate o per riduzione del numero di allievi, oppure per revoca o annullamento d'ufficio a seguito di irregolarità nella realizzazione, indipendentemente dal fatto che abbiano o

meno indotto restituzione di indebiti, si applicano all'operatore attuatore le ulteriori penalità descritte di seguito:

1. parziale attuazione dei piani autorizzati, per insufficiente attivazione o incompleta esecuzione degli stessi, anche determinatasi a seguito di revoca, rinuncia o riduzione del numero di allievi, in aggiunta alle riduzioni di contributo derivanti dalla rideterminazione parametrata effettuata in base all'attività effettivamente e regolarmente svolta;
2. per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo del P.F.S. fino al 20% del valore approvato: nessuna ulteriore penalità;
3. per una diminuzione del monte ore per allievi complessivo del P.F.S. superiore al 20% del valore approvato: all'importo riconosciuto a consuntivo a seguito delle verifiche contabili e dell'applicazione di tutte le rideterminazioni e penalità previste dal presente Avviso Pubblico, si applica un'ulteriore riduzione percentuale progressiva, definita dalla seguente relazione:

$\text{RIDUZIONE PERCENTUALE DEL CONTRIBUTO} = (\text{PERCENTUALE DI DIMINUZIONE DEL MONTE ORE} - 20) \times 0,3$

4. Mancata attuazione di almeno i 4/5 del monte ore per allievi complessivo del P.F.S.: il soggetto attuatore perderà il diritto a richiedere/ottenere contributi a valere sul presente Avviso Pubblico e sui successivi afferenti al medesimo oggetto, per il periodo immediatamente seguente all'accertamento della carenza.
5. Le penalità sub 2 e sub 3 del presente paragrafo sono tra loro cumulabili.
6. Inoltre il soggetto promotore di un Piano Formativo Sicurezza incorso nelle penalità aggiuntive descritte al capoverso precedente non sarà ammesso a sostenere la presentazione di altri PFS, a valere sul presente Avviso Pubblico e/o sugli Avvisi Pubblici successivi, per il periodo immediatamente seguente all'accertamento della carenza.
7. Non sono conteggiati a titolo di mancata attivazione e pertanto non incorrono in penalità, i corsi ritirati prima dell'approvazione del P.F.S..

14. DISPOSIZIONI FINALI

14.a) Pubblicazione del Bando Provinciale e della documentazione relativa

Il presente Bando è pubblicato sul B. U. della Regione Piemonte e sul sito Internet www.provincia.torino.it alla sezione Formazione Professionale.

14.b) Inquadramento giuridico e fiscale delle somme da erogare

Le somme di cui al presente Avviso Pubblico costituiscono, sotto l'aspetto giuridico sostanziale, contributi a favore degli enti di formazione (lettere a, b, c dell'art. 11 L.R. 63/95 , nel rispetto di tutte le condizioni e di tutti gli adempimenti stabiliti.

Per quanto concerne l'inquadramento fiscale delle citate somme, erogabili in esecuzione del presente Avviso Pubblico e la disciplina dei relativi adempimenti, si precisa che:

- a) ai fini dell'Imposta sul Valore Aggiunto (D.P.R. 633/1972 s.m.i.), la Provincia, nello svolgimento delle attività inerenti l'Avviso Pubblico non riveste soggettività attiva in quanto non esercita né direttamente né indirettamente alcuna attività di impresa o di arti e professioni. Essa non riveste neppure soggettività passiva in quanto non qualificabile quale parte committente per l'esecuzione di contratti d'opera nei confronti dei soggetti succitati: si ricorda in ogni caso quanto stabilito dalle norme contenute nel 10° comma dell'art.14 della Legge 24/12/1993 n. 537, nonché quanto previsto dalle disposizioni contenute nel "Vademecum per l'ammissibilità della spesa al FSE PO 2007/2013" approvato dalla Regione Piemonte con Det. della Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro n. 9 del 18/01/2011 e recepito con Det. del Segretario Generale n. 15-2692 del 31/01/2011.

- b) ai fini delle Imposte Dirette (D.P.R. 917/1986 s.m.i. e D.P.R. 600/1973 s.m.i.), le somme da erogare costituiscono contributi in conto esercizio: si ricorda in ogni caso quanto stabilito dalle norme di cui all'ultima parte del 34° comma dell'art. 8 della L. 11/03/88 n. 67, nonché quanto previsto dalle disposizioni contenute nel succitato Vademecum.

14.c) Rifinanziamento/proroga dell'Avviso Pubblico

Qualora si rendano disponibili risorse aggiuntive rispetto alla dotazione di cui al paragrafo 3a) la Provincia si riserva di rifinanziare il presente Avviso Pubblico e di prorogarne eventualmente i termini di validità, fatta salva ogni altra condizione in esso prevista.

15. INFORMATIVA

15.a) Beneficiari delle operazioni

Il beneficiario, ai sensi dell'art. 2, punto 4) del Regolamento CE 1083/2006, è l'operatore di formazione presente nella graduatoria provinciale a cui è riconosciuto il finanziamento per la realizzazione dei P.F.S. e che è responsabile dell'avvio e dell'attuazione delle operazioni.

Per operazione, ai sensi dell'art. 2, punto 3) del Regolamento CE 1083/2006, si intende il P.F.S. così come definito al punto 2.

15.b) Pubblicizzazione delle azioni

L'operatore che intende realizzare le attività formative previste dal presente provvedimento, deve attenersi alle disposizioni di cui all'art. 1 della Legge n. 903/77 e all'art. 4 della Legge n. 125/91, in ordine all'indicazione che il messaggio sia indifferentemente rivolto all'uno e all'altro sesso.

Negli avvisi pubblici, sui manifesti, volantini, ecc., relativi alle attività inerenti il presente provvedimento, devono essere sempre raffigurati il logo della Provincia, della Regione Piemonte, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Fondo Sociale Europeo, secondo le disposizioni vigenti in materia.

In particolare si ricorda agli operatori il rispetto delle disposizioni in materia di "Informazione e pubblicità" previste nella sezione I del Regolamento CE n. 1828/2006 dell'8 dicembre 2006 (artt. 8 e 9).

15:c) Controlli

La Direzione Regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro, con Determinazione n. 31 del 23 gennaio 2009, ha provveduto all'approvazione dei documenti inerenti il sistema di gestione e controllo del Programma Operativo Obiettivo 2 - "Competitività regionale e occupazione" - Fondo Sociale Europeo 2007-2013 della Regione Piemonte.

Tale atto amministrativo, adottato in applicazione della D.G.R. 37-9201 del 14/07/2008, traccia la cornice generale entro la quale l'Autorità di Gestione e gli Organismi Intermedi, per le rispettive competenze, sono chiamate ad operare per assicurare la piena rispondenza delle operazioni, che beneficiano del cofinanziamento comunitario nel periodo di programmazione 2007-2013, alle vigenti disposizioni di riferimento.

La Provincia emanerà specifiche disposizioni di dettaglio per la gestione, il controllo e il monitoraggio delle attività formative.

È fatta salva la possibilità, laddove intervengano modifiche alle vigenti disposizioni o emergano elementi conoscitivi tali da suggerire la modifica o l'integrazione di quanto disposto, di procedere

all'adozione di ulteriori provvedimenti deputati a salvaguardare la correttezza dell'azione amministrativa.

Laddove le circostanze sopra richiamate dovessero effettivamente manifestarsi, sarà cura della Provincia informare tempestivamente i beneficiari dei contributi stanziati, affinché possano avere conoscenza delle condizioni effettive nelle quali sarà operata la gestione amministrativa.

Si applicano tutte le disposizioni in materia di controlli sugli aspetti amministrativi, finanziari, tecnici e fisici delle attività formative finanziate, emanate in attuazione della normativa comunitaria sui fondi strutturali 2007-2013.

Qualora gli uffici incaricati dei controlli riscontrassero gravi irregolarità nella conduzione delle azioni, fatte salve le maggiori sanzioni previste, si disporrà, previa comunicazione all'operatore, la sospensione dell'autorizzazione e/o l'avvio del procedimento per la revoca dei contributi.

15.d) Trattamento dei dati

Si informa, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30/6/2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali", che i dati richiesti sono necessari per la gestione del procedimento di assegnazione ed erogazione dei finanziamenti relativi alle attività formative di cui al presente provvedimento e per tutti gli adempimenti connessi.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di procedere all'erogazione del contributo. I dati raccolti sono conservati a cura della Provincia e trattati, anche in modo informatizzato, in conformità con le disposizioni vigenti in materia.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino

Il responsabile del trattamento è il dirigente del Servizio Formazione Professionale, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs n. 196/3003.

Atto di assenso generale al trattamento dei dati personali ordinari

Si rende noto che, ai sensi degli artt. 23 e 24, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, la Provincia di Torino autorizza il trattamento dei dati personali ordinari, forniti dalla medesima ovvero acquisibili nell'ambito dei rapporti contrattuali intercorrenti con la suddetta o che si instaureranno in futuro. Essi potranno formare oggetto di trattamento nel rispetto del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e s.m.i.), delle altre disposizioni legislative e regolamentari in materia di riservatezza delle persone, osservando i principi di liceità, correttezza, esattezza e garantendo il loro aggiornamento, la pertinenza, completezza, la non eccedenza rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati, e che saranno conservati in una forma che consenta l'identificazione della Provincia, quale soggetto interessato, per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi, per i quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati. Nello specifico, il trattamento a cui saranno sottoposti i dati personali comuni, nell'ambito di finalità comunque strettamente connesse all'attività aziendale, deve avere lo scopo di assolvere agli obblighi di legge (nazionale, primaria e secondaria, ovvero comunitaria) e contrattuali, quali:

- inserimento ed elaborazione dei dati ai fini della redazione delle scritture contabili obbligatorie, nonché redazione di documenti fiscali od amministrativi, oppure riguardanti cessioni di beni o prestazioni di servizi e simili;
- inserimento ed aggiornamento dell'anagrafe clienti/fornitori per l'utilizzo nell'ambito di finalità gestionali, a tutela del credito ovvero per la sua cessione;

- esecuzione di obblighi derivanti dal contratto del quale è parte la Provincia o per adempiere, prima della conclusione del contratto, a specifiche richieste della Provincia medesima, quale futuro contraente.

I dati potranno essere trattati e, in relazione alle singole operazioni di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, venire a conoscenza dei soggetti espressamente incaricati dal titolare del trattamento. Si fa rinvio alle ulteriori lettere dell'art. 24, per l'individuazione dei casi, nei quali è consentito il trattamento senza il consenso.

La comunicazione dei dati personali relativi al trattamento potrà essere effettuata ai seguenti soggetti o categorie di soggetti:

- soggetti pubblici: Amministrazione Finanziaria ed enti previdenziali (INPS/INAIL/CASSA EDILE), per l'adempimento degli obblighi di legge, in materia di denunce e comunicazioni obbligatorie; Autorità di Pubblica Sicurezza ed Autorità Giudiziaria; Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici, Autorità Antitrust e altri soggetti pubblici interessati, anche indirettamente, al dato personale trattato;

- soggetti privati: Unione industriale di appartenenza territoriale, altre associazioni di categoria, Organizzazioni Sindacali e di Patronato, in base a specifiche richieste; agenti, rappresentanti o procacciatori di affari, al fine dell'esecuzione del loro mandato; società di consulenza fiscale e/o di revisione dei conti; società o enti di recupero crediti (nei limiti delle attività per il recupero stesso); società, enti, consorzi o altre organizzazioni, aventi finalità di assicurazione, di intermediazione finanziaria, bancaria o simili, le quali potranno effettuare, a loro volta, comunicazioni dei dati ai propri soci, aderenti utenti e relativi aventi causa, nei limiti delle attività che interessino la Provincia, quale soggetto interessato; Banche ed Istituti di Credito, nell'ambito della gestione finanziaria dell'impresa.

Il titolare del trattamento è la Provincia di Torino.

Il responsabile del trattamento è il Dirigente del Servizio Formazione Professionale, al quale gli interessati possono rivolgersi per far valere i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003.